



## BANDO A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE D'IMPRESA Anno 2025

*Approvato con deliberazione della Giunta camerale del 25 febbraio 2025  
Modificato con Determinazione dirigenziale di aprile 2025  
Rifinanziato con deliberazione della Giunta camerale n. 63 del 28 aprile 2025*

### Articolo 1 – OGGETTO E FINALITÀ

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, di seguito denominata Camera, nell'ambito della propria *mission* di sostenere la competitività del sistema di impresa, intende promuovere un programma di attività e sostegni finanziari che incentivino e diano un concreto impulso alla nascita di nuove imprese e di start up innovative. L'obiettivo è di contribuire, parallelamente ai servizi specialistici già in essere (Sportello Punto Impresa), alla diffusione della cultura di impresa e del *mindset* imprenditoriale attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati alla parziale copertura delle spese di avvio di impresa. Saranno incentivati anche i percorsi di creazione di impresa frutto di un passaggio generazionale nell'ottica di agevolare e sostenere anche i processi di consolidamento dell'imprenditorialità sul territorio, ed il trasferimento di conoscenze e competenze imprenditoriali in tutti i settori economici.

Si prevedono inoltre incentivi premianti per:

- le imprese femminili, giovanili, innovative
- le imprese che abbiano effettuato investimenti anche nell'acquisizione di competenze sui temi dell'imprenditorialità e/o sull'attività/oggetto sociale dell'impresa.

### Articolo 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria a disposizione dei soggetti beneficiari ammonta ad **€ 300.000,00**.

### Articolo 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le Micro, Piccole e Medie imprese, loro cooperative e consorzi, rientranti nella definizione di piccola e media impresa (di cui all'Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE<sup>1</sup> della Commissione europea), neocostituite in coerenza con quanto previsto nel presente bando ed appartenenti a tutti i settori economici.

La partecipazione al bando prevede due fasi, di seguito illustrate:

**1) Fase 1: presentazione della domanda di partecipazione (art. 7).** Sono ammessi a questa prima fase gli aspiranti imprenditori (persone fisiche che intendono avviare un'attività imprenditoriale nelle province di Livorno o Grosseto) ai quali non è richiesto il possesso di specifici requisiti o le imprese attive con data non antecedente al 01 gennaio 2025, con sede legale e un'unità operativa nella provincia di Livorno o Grosseto. Possono partecipare al bando anche i soggetti (aspiranti/neo imprese) interessati da un percorso di "passaggio generazionale", inteso come la prosecuzione dell'attività svolta da imprese "originarie" iscritte al Registro Imprese ed attive da almeno 10 anni<sup>2</sup>. La neo impresa beneficiaria dovrà avere lo stesso codice ATECO, primario o secondario, dell'impresa "originaria".

<sup>1</sup> Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 187 del 26/6/2014).

<sup>2</sup> la prosecuzione dell'attività dell'impresa "originaria" dovrà avvenire da parte di almeno uno dei seguenti casi:



A seguito dell'ammissione dell'istanza di partecipazione, la Camera riserva all'aspirante imprenditore o all'impresa il contributo massimo concedibile previsto dal bando (€ 5.500,00 di cui € 5.000,00 come contributo massimo a valere sulle spese ammissibili e € 500,00 come premialità associata alla tipologia di impresa o alla formazione facoltativa).

2) **Fase 2: presentazione della domanda di liquidazione** (art. 8). Sono ammessi a questa seconda fase:

- gli aspiranti imprenditori ammessi alla fase 1 che, entro 4 mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione, abbiano provveduto ad iniziare l'attività (impresa attiva al Registro Imprese)
- le neo imprese ammesse alla fase 1.

Entrambe le tipologie di Soggetti ammessi alla fase 2 dovranno, unitamente al rispetto della condizione relativa all'avvio delle attività, aver partecipato ad un evento formativo del programma **"I Servizi Digitali della Camera di commercio – Starter Kit"** che sarà realizzato dalla Camera (Scheda 2 in calce al bando).

Nei casi in cui la data di concessione determini una scadenza per la presentazione della rendicontazione che vada oltre la fine dell'anno solare, il termine ultimo per la rendicontazione si intende comunque fissato **improrogabilmente al 31 dicembre 2025**.

I Soggetti beneficiari di cui al primo comma del presente articolo dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale e un'unità operativa nella provincia di Livorno o Grosseto;
- b) essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese della C.C.I.A.A della Maremma e Tirreno;
- c) essere attivi (inizio attività registrata presso la Camera di commercio **con data NON antecedente il 01 gennaio 2025**);
- d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- e) non essere in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) avere regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
- g) non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135)<sup>3</sup>;
- h) essere in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato;
- i) aver compilato il questionario di self-assessment di maturità digitale-impresa 4.0, disponibile su [www.puntoimpresadigitale.camcom.it](http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it) (sezione "Gli strumenti di assessment per le imprese");
- l) nei casi di passaggio generazionale, avere lo stesso codice ATECO, primario o secondario, dell'impresa "originaria".

**I suddetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente il contributo alla data di presentazione della domanda di liquidazione (art. 8) e, per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere b) e c) mantenuti per almeno tre anni dalla data dell'atto di liquidazione del contributo concesso.**

- 
- parente del titolare/socio dell'impresa "originaria" entro il 3° grado;
  - dipendente (inserito anche con la formula del contratto di apprendistato) presente da almeno 3 anni nell'organico dell'impresa "originaria";
  - "giovane imprenditore under 35" che attesti un'esperienza nel settore dell'impresa primaria (stesso codice ATECO) di almeno 2 anni.

<sup>3</sup> Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



**Per i soli requisiti di cui alla lett. c), lett. d), lett. f), lett. i)** potrà tuttavia essere concesso un termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione. In riferimento alla suddetta lett. d) saranno considerate comunque ammissibili le domande di partecipazione inviate da imprese che presentino una irregolarità non superiore a 2 euro. Le irregolarità per le quali non è richiesta la regolarizzazione ai fini dell'ammissibilità al presente bando saranno comunque oggetto di accertamento da parte dell'ufficio Diritto Annuale in sede di controllo e accertamento periodico.

Qualora l'integrazione/regolarizzazione avvenisse oltre i 10 giorni lavorativi la pratica sarà respinta. Resta comunque valida la possibilità di presentare una nuova domanda di liquidazione.

**Non si considera nuova impresa** l'attivazione di una nuova sede operativa sul territorio di competenza della Camera da parte di imprese già esistenti.

**Le imprese beneficiarie di un contributo a valere sul "Bando a sostegno della Creazione d'impresa – anno 2024" e sul "Bando a sostegno della creazione di società Benefit - anno 2025" della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno NON possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente bando. In caso contrario, la domanda sarà considerata inammissibile.**

#### Articolo 4 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto sarà pari al **60%** delle spese sostenute e ammissibili (al netto di IVA) di cui al successivo art. 5, per un importo unitario massimo pari ad **euro 5.000,00**. La percentuale di contributo è elevata al **70%**, per le neo imprese provenienti da un percorso di "passaggio generazionale" prevedendo comunque un importo massimo di contributo pari a € 5.000,00.

E' prevista una maggiorazione del contributo (aggiuntiva anche in caso di raggiungimento del valore massimo previsto dal bando) nei seguenti casi:

- tipologia di impresa femminile, giovanile o start up innovativa (definizioni in calce al bando, Scheda 1): maggiorazione di € 500,00;
- formazione facoltativa sui temi della imprenditorialità/attività d'impresa: maggiorazione del 100% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 500,00;

Le maggiorazioni non sono tra loro cumulabili. Il contributo erogato non potrà in alcun caso essere superiore alla cifra stanziata a favore del Soggetto beneficiario al momento dell'ammissione della domanda di partecipazione.

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande di partecipazione ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alle somme disponibili, soltanto se le risorse disponibili rappresenteranno almeno il 10% del valore del contributo massimo previsto dal bando.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR 600/73.

Ai fini dell'effettivo pagamento dei contributi di valore superiore ad € 5.000, la Camera è tenuta al rispetto degli adempimenti previsti all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973. Nel caso di irregolarità da parte del beneficiario, il relativo contributo assegnato non potrà essere liquidato in quanto sarà versato direttamente all'Agenzia delle Entrate per il debito comunicato dall'Agenzia stessa.



La certificazione fiscale relativa al contributo ricevuto verrà inviata all'impresa il mese di marzo dell'anno successivo a quello della liquidazione.

#### ENTITA' DEL CONTRIBUTO

	<b>Investimento minimo</b>	<b>% di contributo</b>	<b>Contributo massimo</b>	<b>Maggiorazione massima (non cumulabili)</b>
Neo-impresa	€ 3.000,00	60%	€ 5.000,00	€ 500,00
Neo-impresa da "passaggio generazionale"	€ 3.000,00	70%	€ 5.000,00	€ 500,00

#### PERCORSO FORMATIVO

<b>OBBLIGATORIO</b>	I richiedenti il contributo <b>sono tenuti a partecipare</b> ad un evento formativo organizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, secondo il calendario degli incontri disponibile sul sito camerale ( <a href="https://www.lg.camcom.it/servizi/pid-punto-impresa-digitale/eventi-informativi/eventi-informativi">https://www.lg.camcom.it/servizi/pid-punto-impresa-digitale/eventi-informativi/eventi-informativi</a> ). Tale obbligo deve essere assolto nei 4 mesi a disposizione per l'avvio dell'attività; la liquidazione del contributo è vincolata all'adempimento di tale obbligo. La Camera rilascerà un attestato di partecipazione.
<b>FACOLTATIVO</b>	Sarà concesso un contributo aggiuntivo pari al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 500,00 nel caso in cui il richiedente il contributo rendiconti la partecipazione in autonomia ad un corso, svolto nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione e fino alla data di presentazione della domanda di liquidazione al bando, della durata minima di 30 h sui temi dell'imprenditorialità e/o sull'attività/oggetto sociale dell'impresa, organizzato da associazioni di categoria, ordini professionali, soggetti riconosciuti dalla Regione Toscana. E' richiesta la trasmissione del programma del corso con la durata dello stesso e degli attestati di partecipazione, da cui risulti la frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo, rilasciati dal soggetto formatore. E' richiesta inoltre l'attestazione delle relative spese sostenute.

Ai fini del riconoscimento dell'attività formativa (e dell'eventuale contributo aggiuntivo nel caso di percorso formativo facoltativo), è richiesta la partecipazione del titolare firmatario/legale rappresentante o di altri soggetti con potere di rappresentanza all'interno dell'impresa (così come risultante da visura camerale).

Si ricorda che **l'effettiva erogazione del contributo è subordinata alla partecipazione** al percorso formativo obbligatorio di cui in tabella.

La Camera si riserva la facoltà:

- di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti;
- di chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse
- di organizzare ulteriori incontri formativi rispetto a quelli programmati qualora l'andamento del bando lo rendesse necessario

In caso di esaurimento delle risorse disponibili la Camera provvederà a creare una lista d'attesa di domande ricevibili come meglio specificato al successivo art. 9.



## Articolo 5 - SPESE AMMISSIBILI

In relazione agli interventi finanziati dalla Camera, si considerano come costi ammissibili solo le spese direttamente e specificatamente imputabili all'iniziativa, comprovate da documenti di acquisto fiscalmente validi **intestati all'impresa** richiedente il contributo e debitamente quietanzati e/o corredati da idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento. **Il pagamento dovrà essere effettuato unicamente dall'impresa o dal beneficiario richiedente il contributo.** Non saranno ammessi pagamenti in contanti.

Sono ammissibili le spese sostenute (fatturate e pagate) nei **12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione** al bando e fino alla data di presentazione della domanda di liquidazione. A tal fine fa fede la data di emissione del documento di acquisto fiscalmente valido e del pagamento.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero. In tal caso, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante tale situazione fiscale in fase di presentazione della domanda.

**Non saranno ritenute ammissibili** domande di liquidazione che presentino costi ammissibili, al netto di IVA, **inferiori ad € 3.000,00**. Le spese trasmesse in fase di presentazione della domanda di liquidazione non potranno essere sostituite/integrate con altre/ulteriori spese.

Si precisa che sono ritenuti costi ammissibili:

- a) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipati dal notaio);
- b) spese di registrazione di marchi, brevetti e disegni;
- c) acquisto di beni e servizi per la digitalizzazione dell'impresa (p.e. software gestionali, hardware, tecnologie wireless, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud, etc.). Sono esclusi smartphone, cellulari e tablet, accessori (es. borse, mousepad, ecc...), trasporto, manutenzione;
- d) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi **nuovi**. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli o qualsiasi altro mezzo di trasporto). Nel caso di neo impresa derivante da passaggio generazionale, deve trattarsi di beni **non rientranti** nel contratto di cessione, donazione o trasformazione;
- e) spese di promozione (realizzazione del logo aziendale, realizzazione sito web ed e-commerce, registrazione del dominio) e attività di comunicazione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc). In fase di istruttoria, sarà verificata l'effettiva operatività dei siti e potrà essere chiesta prova delle attività di comunicazione realizzate;
- f) canone di affitto di ramo d'azienda (max 12 mesi compresi nel periodo di cui al comma 2 del presente articolo e comunque non oltre il 31/12/2025);
- g) canone affitto immobili (max 12 mesi compresi nel periodo di cui al comma 2 del presente articolo e comunque non oltre il 31/12/2025);
- h) spese legate ai processi di innovazione di processo / prodotto (p.e. test di prova, test in laboratorio, realizzazione prototipi, collaudi finali, etc.);
- i) spese di consulenza (organizzativa, finanziaria, commerciale, tecnica, *temporary management*) per la fase di avvio del programma di ricambio generazionale della durata massima di sei mesi.

Le spese di manodopera/installazione/montaggio sono ammesse fino ad un massimo del 10% del valore del bene/servizio da installare.



Con riferimento alla lettera c) del sopracitato elenco, in caso di costo pluriennale indicato in fattura, le spese per canoni, licenze e spese assimilabili saranno riproporzionate considerando come termine di validità della spesa il 31 dicembre 2025.

Dai documenti di acquisto fiscalmente validi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana. In caso di fatture redatte in lingua straniera l'ufficio potrà chiedere una traduzione giurata.

Le spese per le quali si richiede il contributo camerale devono riguardare, **pena inammissibilità della spesa**, interventi presso la sede legale o unità locali ubicate nel territorio di competenza della Camera della Maremma e del Tirreno.

Le spese presentate a rendiconto devono essere riferite a procedure (p.e. acquisto beni e servizi) comunque concluse al momento della presentazione della domanda di liquidazione.

#### Articolo 6 - SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili:

- spese per l'acquisto di beni usati o noleggiati;
- spese per il trasporto dei beni acquistati;
- spese per opere murarie o impiantistiche non chiaramente riconducibili all'attività di impresa avviata;
- spese di progettazione;
- assistenza tecnica;
- spese per assicurazioni o garanzie di beni/servizi
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- spese per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;
- le spese per prestazioni effettuate con personale impiegato dall'impresa richiedente o con coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;
- gettoni e/o compensi di qualsiasi natura per gli amministratori dei soggetti beneficiari o di strutture a quest'ultimi collegate, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- spese per missioni e trasferte e qualsiasi altra forma di rimborso;
- spese di rappresentanza e spese generali di funzionamento e di organizzazione (telefono, cancelleria, elettricità, ecc)
- imposte, tasse, oneri previdenziali e assistenziali, diritti, bolli, siae o qualsivoglia tipologia di spesa obbligatoria per legge;
- spese fatturate da:
  - soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo;
  - coniugi o parenti fino al terzo grado del titolare, dei soci o degli amministratori dell'impresa;
  - imprese con assetti proprietari coincidenti con l'impresa richiedente il contributo ed imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo, e relativi soci, amministratori, sindaci e dipendenti.

#### Articolo 7 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente via PEC all'indirizzo **[cameradicommercio@pec.lg.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it)** a partire dal **06 marzo 2025** e sino al **21 novembre 2025**, salvo



chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. Ai fini della scadenza farà fede la data e l'ora di arrivo stabilito dal protocollo della Camera. Nell'oggetto della e-mail PEC dovrà essere indicata la dicitura: **"Creazione d'impresa 2025 – domanda di partecipazione"**.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati sono scaricabili dal sito [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it).

La domanda dovrà, **pena irricevibilità** della stessa:

- essere redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e allegata al presente Bando;
- contenere la Domanda di partecipazione;
- essere redatta sulla corretta modulistica prevista per la tipologia di soggetto richiedente (domanda aspirante imprenditore/domanda neo-impresa);
- essere debitamente sottoscritta: è richiesta la **firma digitale in corso di validità** del titolare/legale rappresentante (non è ammissibile la delega per la sottoscrizione della domanda);
- essere inviata nei termini di apertura indicati nel bando;
- essere trasmessa esclusivamente tramite la modalità di cui al primo paragrafo.

La domanda dovrà **contenere** i seguenti allegati (tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante in estensione ".p7m"):

- A. **Domanda di partecipazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta digitalmente dall'aspirante imprenditore o dal legale rappresentante della neo impresa richiedente;
- B. Eventuale **delega** alla trasmissione/gestione della pratica nel caso in cui la domanda non sia trasmessa direttamente dall'aspirante imprenditore/neo-impresa ma da terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari);
- C. Eventuale **documentazione** attestante la **situazione fiscale** in base alla quale l'IVA rappresenta un costo per il Soggetto richiedente (per le neo-imprese)

È ammessa per ciascuna impresa **una sola richiesta di contributo**. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione ed istruita soltanto la prima istanza presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica. Le altre domande saranno considerate irricevibili.

La Camera è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

L'eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse disponibili, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it) dedicate al bando.

## Articolo 8 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI LIQUIDAZIONE

Le domande di liquidazione del contributo devono essere presentate **esclusivamente** tramite invio TELEMATICO dal sito web<sup>4</sup> [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) (per l'invio telematico è necessario essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di web telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)) entro e non oltre 4 mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissione dell'istanza di partecipazione. Nei casi in cui la data di concessione determini una scadenza per la

<sup>4</sup> L'invio telematico delle domande di liquidazione deve avvenire **esclusivamente** tramite l'apposito sito web [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it), **previa registrazione al servizio Sportello Pratiche** (per registrarsi è necessario essere in possesso di SPID, CIE o CNS). Dalla pagina iniziale del sito, scegliere "Sportello Pratiche", poi "Altri Adempimenti Camerali" quindi - in corrispondenza del servizio "Contributi alle imprese" - selezionare "entra", se già utenti, o "registrati", se nuovo utente. La registrazione è gratuita. Il manuale con la procedura per l'invio delle pratiche è disponibile sul sito nella sezione del bando.



presentazione della rendicontazione che vada oltre la fine dell'anno solare, il termine ultimo per la rendicontazione si intende comunque fissato **improrogabilmente al 31 dicembre 2025**. La mancata presentazione della domanda di liquidazione entro i termini previsti comporta l'automatica decadenza del contributo concesso.

La domanda di liquidazione e i relativi allegati sono scaricabili dal sito [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it).

La domanda dovrà essere, **pena irricevibilità** della stessa:

- redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e allegata al presente Bando;
- contenere la Domanda di liquidazione e l'allegato A;
- essere debitamente sottoscritta: è richiesta la firma digitale in corso di validità del titolare/legale rappresentante (non è ammissibile la delega per la sottoscrizione della domanda);
- trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al primo paragrafo;
- inviata nei termini previsti dal bando, come sopra indicati.

La domanda dovrà contenere i seguenti allegati (tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante in estensione ".p7m". Gli allegati alla pratica possono essere un massimo di 32 e non devono superare il limite complessivo di 20Mb. Ogni singolo allegato non può superare il limite di 7Mb.

La domanda dovrà contenere i seguenti allegati:

- A. Modello Base** prodotto dalla piattaforma;
- B. Domanda di liquidazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- C. Allegato A** (descrizione intervento realizzato, rendiconto delle spese sostenute);
- D. Copia dei documenti di acquisto fiscalmente validi** intestati al soggetto richiedente il contributo, debitamente quietanzati e/o accompagnati da idonei documenti attestanti l'avvenuto pagamento. Non saranno ammessi pagamenti in contanti<sup>5</sup>. Da tali documenti si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.
- E.** in caso di formazione facoltativa: **programma** del corso con indicata la durata dello stesso e **attestati di partecipazione**, da cui risulti la frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo, rilasciati dal soggetto formatore, **attestazione delle spese sostenute**;
- F. Eventuale delega alla trasmissione/gestione della pratica** sottoscritta digitalmente dal soggetto delegante nel caso in cui la domanda non sia trasmessa direttamente dall'impresa ma da terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari);
- G.** Eventuale **documentazione** attestante la **situazione fiscale** in base alla quale l'IVA rappresenta un costo per il Soggetto richiedente;
- H.** per le neo imprese derivanti da percorsi di passaggio generazionale e con riferimento alle tre fattispecie previste, **documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla nota 2 dell'art. 3 "Soggetti beneficiari"**: contratto di lavoro come dipendente e/o documentazione anagrafica sul grado di parentela e/o dichiarazione esperienza biennale nel settore dell'impresa "primaria".  
L'avvenuta compilazione del questionario di self-assessment di maturità digitale-impresa 4.0, SELFI4.0, disponibile su [www.puntoimpresadigitale.camcom.it](http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it) sarà verificata d'ufficio.

---

<sup>5</sup> Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati dal soggetto richiedente il contributo ai fornitori di beni e servizi per il tramite di operazioni di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nei casi in cui la documentazione non fosse esaustiva, l'ufficio si riserva di chiedere a comprova copia di estratto conto (bancario, postale, carte prepagate etc.. intestato al soggetto richiedente il contributo) Non sono ammessi pagamenti in contanti, compensazioni di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione.



È ammessa per ciascuna neoimpresa **una sola domanda di liquidazione**. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione ed istruita soltanto la prima istanza presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica, mentre le altre domande saranno considerate irricevibili.

La Camera è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

#### Articolo 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il procedimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro 45 giorni dallo stesso, con l'adozione da parte del Dirigente di un provvedimento di concessione, liquidazione o di rigetto.

A seguito dell'avvio del procedimento relativo alla domanda di partecipazione il potenziale soggetto beneficiario riceverà comunicazione all'indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione con le indicazioni utili al monitoraggio dello stato di istruttoria della propria pratica sul sito della Camera. Il codice assegnato in fase 1 (presentazione della domanda) sarà mantenuto anche nella fase 2 (liquidazione della domanda).

Per la presentazione delle domande di partecipazione è prevista una procedura a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla Camera.

Nel caso della procedura relativa alle domande di liquidazione l'ordine cronologico sarà stabilito dalla piattaforma telematica.

Al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata, non appena possibile, sarà data comunicazione di esaurimento delle risorse. I soggetti beneficiari potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di partecipazione fino a chiusura del bando; sarà costituita una lista d'attesa.

In ogni caso, l'avvenuto ricevimento della domanda di partecipazione trasmessa in presenza della condizione di "esaurimento delle risorse" non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata; alle domande che andranno in lista d'attesa verrà assegnato un numero di protocollo e potranno accedere alla fase di istruttoria solo nell'ipotesi in cui si rendano disponibili risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza, rifinanziamento, ecc.

L'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento sulle istanze presentate è finalizzata a verificare:

- a) il rispetto dei tempi e delle modalità di trasmissione di cui agli artt. 7 e 8;
- b) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3;
- c) la tipologia degli interventi e delle spese ammissibili di cui all' art. 5;
- d) la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e la sua conformità a quanto richiesto dal bando.

Il controllo di tutte le auto-certificazioni sarà effettuato ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, assicurando l'effettuazione di controlli a campione preventivi e/o successivi.

La domanda è considerata **irricevibile** qualora non siano rispettate le condizioni di ricevibilità richiamate agli artt. 7 e 8. Il Responsabile del procedimento ne dà tempestiva e motivata comunicazione tramite PEC al soggetto richiedente.



La domanda ricevibile è considerata **ammissibile** se la documentazione risulta regolare e completa e risultano verificati i requisiti del beneficiario di cui all'art. 3. Qualora invece il richiedente risulti carente di uno o più requisiti richiamati all'art.3, la documentazione di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H art. 8 risulti incompleta o irregolare oppure occorra ulteriore documentazione per poter procedere all'istruttoria della domanda ed alla valutazione dell'intervento, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta al richiedente fissando un termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC. Tale comunicazione sospende i termini del procedimento ma non fa perdere l'ordine cronologico assegnato. La mancata risposta dell'interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta nei termini indicati comporterà l'adozione di un provvedimento negativo.

Le integrazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi.

La domanda ricevibile è considerata **non ammissibile** in caso di irregolarità non sanabile. Il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni lavorativi perentori dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per scritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni lavorativi. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Le osservazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi.

Le integrazioni ed osservazioni di cui al presente articolo dovranno essere presentate esclusivamente via PEC, all'indirizzo [cameradicommercio@pec.lg.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it)

#### Articolo 10 – OBBLIGO APPLICAZIONE CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) SU FATTURE

A seguito delle modificazioni normative intervenute con la L. 30 dicembre 2023 n. 213 al D.L. 13/2023 art. 5 c. 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, il Responsabile del procedimento, al termine delle istruttorie con esito positivo, comunicherà al soggetto interessato il CUP (codice unico di progetto) che dovrà essere **obbligatoriamente riportato sulle fatture**, o sulla documentazione di spesa equivalente, intestate al beneficiario che abbiano data di emissione successiva alla comunicazione camerale di ammissione della domanda di partecipazione, pena inammissibilità della spesa.

In caso di assenza del CUP dalle fatture rendicontate, sarà consentito di provvedere alla regolarizzazione dei documenti da effettuarsi mediante la procedura disponibile al seguente link:

**<https://www.lg.camcom.it/bandi-contributi-alle-imprese/disposizioni-sulla-regolarizzazione-delle-fatture-prive-codice-unico-progetto-cup>**

i documenti integrati dovranno essere nuovamente trasmessi alla pec

[cameradicommercio@pec.lg.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it) nel termine indicato per le integrazioni di cui all'art. 9.

Si precisa che nel caso in cui il contributo non venisse assegnato, verrà revocato il CUP attribuito.

#### Articolo 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando ed in particolare:



- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese
- **garantire il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 3 per almeno tre anni dalla data dell'atto di liquidazione del contributo concesso.**

I soggetti beneficiari sono altresì invitati a compilare ogni eventuale questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tali questionari, potranno essere richiesti, con la presentazione della domanda, nel momento della liquidazione del contributo nonché a distanza di un periodo significativo dalla realizzazione dell'intervento per valutare l'efficacia dello stesso su richiesta della Camera.

#### Articolo 12 - DECADENZE E RINUNCE

Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- sia riscontrato il venir meno dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 3, nel periodo di tempo intercorrente tra la data dell'atto di liquidazione del contributo concesso ed i successivi tre anni solari;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti, sia rispetto alle dichiarazioni "de minimis" in materia di aiuti di stato.
- sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo art. 15 per cause imputabili al beneficiario o sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui all'art. 11.

In caso di decadenza del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC [cameradicommercio@pec.lg.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it) indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: **"Rinuncia contributo bando Creazione d'impresa- 2025"**.

#### Articolo 13 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime "de minimis" ai sensi dei Regolamenti n. 2831/2023 (GUUE L/2023/15.12.2023), n.3118/2024 (GUUE L/2024/13.12.2024), e n.717/2014.



In base a tali Regolamenti l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"<sup>6</sup> non può superare i massimali di riferimento nell'arco di tre anni, come da visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

#### Articolo 14 - CUMULO

Gli aiuti previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti o agevolazioni pubbliche.

#### Articolo 15 - ISPEZIONI E CONTROLLI

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno potrà effettuare controlli sui soggetti beneficiari del contributo, anche richiedendo agli stessi la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, il soggetto decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

La Camera di Commercio provvede altresì ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00, secondo il nuovo testo sostituito dall'art. 264, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 345, e secondo i criteri individuati.

Le norme introdotte dal DL 345/2020, sopra citato, hanno modificato il comma 1 dell'art. 76 dello stesso DPR con la previsione che la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale per le dichiarazioni mendaci è aumentata da un terzo alla metà.

#### Articolo 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è il Dr. Luca Bilotti, funzionario del Servizio Promozione e Sviluppo economico della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno presso cui è possibile prendere visione degli atti.

#### Articolo 17 - INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l'impresa/soggetto REA elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Le comunicazioni relative all'istruttoria, così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno

<sup>6</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dal richiedente sulla modulistica.

Per informazioni relative al contenuto del bando, è possibile contattare:  
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno  
Servizio di promozione e Sviluppo economico  
Email: [promozione@lg.camcom.it](mailto:promozione@lg.camcom.it)

Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC:  
[cameradicommercio@pec.lg.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it).

#### **Articolo 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del RGPD UE 2016/679 i dati personali forniti sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi di cui al presente bando.

È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013. I dati raccolti possono essere comunicati:

- alla Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché altre società fornitrici di servizi collaterali;
- ad Unioncamere Nazionale, quale coordinatore dei progetti 20% del sistema camerale;
- all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento;
- ad ogni Ente pubblico, presso il quale sarà necessario verificare le dichiarazioni di atto notorio rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 per la partecipazione al bando;

All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento U.E. 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA della Maremma e del Tirreno con sede legale in P.zza del Municipio 48 – 57123 Livorno, P.I. e C.F. 01838690491, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: [rpd@lg.camcom.it](mailto:rpd@lg.camcom.it).

Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet della Camera, al link: [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it)

#### **Articolo 19 - TRASPARENZA**

I dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.n.33/2013.

#### **Articolo 20 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici, pubblicato sul sito camerale all'indirizzo [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it)



## DEFINIZIONI

### Per imprese giovanili si intende:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione;
- b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci che detengono almeno il 51% del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione.

### Per imprese femminili si intende:

le imprese a gestione prevalentemente femminile, ovvero, come previsto dal DM 30 settembre 2021 (GU 14 dicembre 2021) capo I, articolo 1:

- **le ditte individuali**, dove la titolare è una donna;
- **le società di persone e cooperative** con almeno il 60% dei soci donne;
- **le società di capitali**, dove almeno i 2/3 delle quote sono detenute da donne e l'organo di amministrazione è composto da donne per almeno i 2/3

### Start Up Innovative

Requisiti stabiliti dal D.L. 179/12 art 25 c. 2

## REQUISITI DELLE NEO IMPRESE PROVENIENTI DA UN PASSAGGIO GENERAZIONALE

Si riassumono i requisiti e le caratteristiche richiesti ai soggetti partecipanti al bando, provenienti da un percorso di "passaggio generazionale". La nuova impresa:

- 1) deve essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del bando;
- 2) deve essere frutto di un percorso di "passaggio generazionale", inteso come la prosecuzione dell'attività svolta da imprese "originarie" iscritte al Registro Imprese ed attive da almeno 10 anni; la prosecuzione dell'attività dell'impresa "originaria" deve avvenire da parte di almeno uno dei seguenti casi:
  - a) parente del titolare/socio dell'impresa "originaria" entro il 3° grado;
  - b) dipendente (inserito anche con la formula del contratto di apprendistato) presente da almeno 3 anni nell'organico dell'impresa "originaria";
  - c) "giovane imprenditore under 35" che attesti un'esperienza nel settore dell'impresa primaria (stesso codice ATECO) di almeno 2 anni.
- 3) deve avere lo stesso codice ATECO, primario o secondario, dell'impresa "originaria"



## FORMAZIONE OBBLIGATORIA

### I SERVIZI DIGITALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

#### STARTER KIT

Incontri mensili su zoom

Ore 15.00 – 17.00

La Camera di Commercio della Maremma e Tirreno presenta “**I servizi digitali della Camera di Commercio – starter kit**”, un webinar di approfondimento dei principali servizi digitali offerti a supporto dell’avvio d’impresa. Nel corso dell’incontro saranno approfondite caratteristiche e potenzialità di ciascun servizio anche con l’ausilio di dimostrazioni pratiche di attivazione e utilizzo.

Il webinar, inserito nell’ambito delle attività realizzate dal Punto Impresa Digitale a sostegno della transizione digitale, verrà replicato mensilmente su piattaforma zoom

#### PROGRAMMA

- **I Servizi dello Sportello Punto Impresa**
- **Panoramica sui servizi digitali della Camera di commercio**
- **SPID e CNS**  
Sistema Pubblico di Identità Digitale e Carta Nazionale dei servizi: il kit d’identità digitale per accedere ai servizi online della P.A. e non solo
- **Cassetto Digitale dell'Imprenditore**  
Tutti i documenti ufficiali della tua impresa, dalle visure ai bilanci, consultabili e scaricabili da pc, smartphone e tablet
- **Fattura Elettronica**  
Il servizio di fatturazione elettronica che permette di trasmettere, ricevere e conservare a norma tutte le fatture d'impresa
- **Libri Digitali**  
Il portale per la tenuta digitale dei libri d’impresa senza obblighi di vidimazione e conservazione dei documenti cartacei
- **Q&A**

**Dott.ssa Elisabetta Scaturro**

Digital Promoter | Punto Impresa Digitale Maremma e Tirreno

*Per il calendario degli incontri e per i contenuti specifici, si invita a consultare la pagina <https://www.lg.camcom.it/servizi/pid-punto-impresa-digitale/eventi-info-formativi/eventi-informativi>*